



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 23383/2023

Cron.

Rep.

Ud. 13/01/2026

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Presidente -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere -
Dott. VALERIA PICCONE - Rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -
Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23383-2023 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO BOCCIA NERI,
MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI;

- ricorrente -

contro

2026 NDIAYE MODOU BOUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato
135 DAVIDE BAIOCCHI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 148/2023 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 01/06/2023 R.G.N. 26/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.



RILEVATO che

Con sentenza del I giugno 2023, la Corte d'appello di Torno ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'INPS al pagamento in favore di Ndiaye Modou Bousso dell'assegno per il nucleo familiare quantificando la pretesa in euro 32.397,08 dal 1°8.2014 al 31.1.2020, oltre accessori.

In particolare, la Corte, condividendo l'iter argomentativo del primo giudice, dato atto che, dopo Corte Cost. n.67/2022, non vi è più alcun dubbio circa il diritto degli stranieri lungosoggiornanti a ottenere gli ANF - ha ritenuto fondata la domanda atteso che il ricorrente, oltre alla documentazione allegata all'atto introduttivo, aveva depositato (in ottemperanza all'ordine impartito dal primo Giudice) il certificato di vita collettivo tradotto e legalizzato nell'ambasciata italiana di Dakar il 13 gennaio 2022, attestante l'esistenza in vita dei figli, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito alla situazione reddituale del nucleo familiare, con la quale l'interessato ha dichiarato che *"nessun componente del.. nucleo familiare ... possiede e/o produce all'estero redditi di alcun tipo"*. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'INPS, affidandolo a due motivi.

Resiste, con controricorso, Ndiaye Modou Bousso.

CONSIDERATO che

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.L. 69/1988, convertito con modificazioni, dalla legge 153/1988, in correlazione con l'art. 2697 del c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).



Il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445 (art. 360, n. 3 c.p.c.).

Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono infondati.

2. L'INPS, sostanzialmente, si duole del fatto che la Corte d'appello, condividendo le conclusioni del Tribunale, abbia ritenuto provata la situazione reddituale del nucleo familiare sulla base della documentazione versata in atti e, in particolare, della dichiarazione sostitutiva prodotta dall'appellato in ottemperanza all'ordine che sarebbe stato erroneamente disposto dal Giudice di primo grado.

La l. n. 153 del 1988, nell'ambito di una riforma delle prestazioni a tutela della famiglia, ha introdotto l'istituto degli assegni al nucleo familiare. La legge ha fissato taluni presupposti per la titolarità del diritto, fra cui innanzitutto la condizione di lavoratore del richiedente, in servizio o in pensione. La misura è, dunque, riservata ai percettori di un reddito da lavoro, da pensione o da altra misura previdenziale scaturente da prestazione lavorativa. Sempre con riferimento al reddito, la legge ha stabilito che l'assegno non spetta qualora la somma degli emolumenti percepiti dall'intero nucleo familiare sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo stesso (art. 2, co.10 del d.l. n. 69 del 1988).

L'assegno al nucleo familiare, in sostanziale discontinuità rispetto alle misure precedenti, quali ad esempio l'assegno familiare, si riferisce al reddito familiare considerato nel suo complesso, costituito, cioè, dalla somma di quanto apportato da ciascuno dei suoi componenti alla condizione economica della



famiglia, ai fini del raggiungimento della soglia reddituale che dà diritto alla prestazione. Il reddito così individuato è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Quanto ai membri della famiglia cui riferirsi, va considerato che il paradigma preso a riferimento dal legislatore è quello della famiglia-tipo, rappresentato da una struttura elementare, composta dai due coniugi e dai relativi figli minori di età, o anche maggiori qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro remunerato.

I soggetti inclusi nel nucleo familiare hanno diritto all'assegno anche se non conviventi e non a carico del richiedente per avere entrate proprie. Calcolo del reddito familiare nella sua globalità e tramonto del requisito della "vivenza a carico" - pilastro delle precedenti "prestazioni familiari" - costituiscono per il legislatore ineludibili punti di passaggio per giungere al riconoscimento dell'apporto economico della famiglia intesa quale soggetto autonomo di riferimento, distinto dal singolo componente, produttore di reddito da lavoro. In tal senso si spiega perché la legge stessa preveda che l'importo dell'assegno vada calcolato in base alla situazione reddituale dichiarata dal richiedente, rapportata alla consistenza effettiva del nucleo familiare documentata dallo stato di famiglia. La prestazione è erogata unitariamente, a beneficio dell'intero nucleo, ed ha struttura modulare: nel senso che una crescita progressiva del nucleo familiare ne comporta l'incremento, così come, a parità (anche) di suoi appartenenti, una crescita di reddito ne comporta la diminuzione.



Venendo ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va esteso il trattamento in questione in base alla legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE n.1408/1971).

Essendo prevista in questi termini - esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all'intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, essi devono fornire prova del reddito familiare quale requisito costitutivo del diritto vantato.

Quanto alla prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 16710 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 (sul punto, Cass. n. 6953 del 2023).

3. Orbene, nella specie, il Tribunale ha accolto la domanda atteso che il ricorrente, oltre alla documentazione allegata all'atto introduttivo, ha depositato (in ottemperanza all'ordine impartito dal medesimo Giudice) il certificato di vita collettivo tradotto e legalizzato nell'ambasciata italiana di Dakar il 13 gennaio 2022, attestante l'esistenza in vita dei figli, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito alla la situazione reddituale del nucleo familiare, con la quale l'interessato ha dichiarato che "nessun componente del.. nucleo familiare ... possiede e/o produce all'estero redditi di alcun tipo". Come osservato dal Giudice di secondo grado, con il ricorso introduttivo, l'appellato ha prodotto (oltre all'estratto conto previdenziale e al CUD/CU per il periodo 2014/2019) il



certificato di vita in comune del 2012 (rilasciato dal Console onorario del Senegal), dal quale risulta che la moglie e i figli erano tutti a suo carico, in quanto non produttori reddito superiore ai limiti di legge (euro 2.840,51), nonché il certificato di vita collettivo del 2015 (rilasciato dal Sindaco del Comune di Dakar, con traduzione asseverata dall'ambasciata italiana) attestante che i figli erano mantenuti dal padre, sig. Ndiaye Modou Bousso.

Ha ritenuto la Corte territoriale, con valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, *"ben poco verosimile il possesso di redditi in Senegal da parte dei figli minori dell'appellato (nonché della di lui moglie)"* ed ha reputato, conseguentemente, tale principio di prova positivamente riscontrato dalla successiva autocertificazione escludendo che l'assenza di una convenzione tra Italia e Senegal, agli effetti dell'art.2, co. 6 bis del d.l.69/1988, comportasse "conseguentemente" che i cittadini senegalesi, come il sig. Ndiaye Modou Bousso, non possano rendere autocertificazioni alla pubblica amministrazione.

Come noto, la norma citata è stata scrutinata dalla Consulta nella parte in cui, introducendo una diversa nozione del nucleo familiare riferita ai cittadini stranieri ("non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6, il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia"), ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno familiare non prevede che il requisito della residenza nel territorio italiano sia richiesto per i familiari del cittadino italiano,



diversamente da quanto stabilito per i familiari del cittadino straniero, salvo che sussista un regime di reciprocità o sia in vigore una convenzione internazionale col paese d'origine di quest'ultimo.

Sulla base della normativa europea, tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con le sentenze rese a seguito di rinvio pregiudiziale (v. sentenze C-302/19 e C-303/19, dichiarative dell'incompatibilità del cit. art.2 con il principio di parità di trattamento), la Corte Costituzionale ha quindi affermato che ricorrono le condizioni per la disapplicazione dell'art.2, co. 6 bis del d.l.69/1988, in considerazione dell'obbligo di non discriminazione imposto in modo chiaro, preciso ed incondizionato dalle direttive europee che regolano la materia (sentenza n.67/2022).

Ha correttamente ritenuto la Corte che l'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente, non possa che riflettersi anche sulla possibilità per i cittadini stranieri di rendere autocertificazioni alla Pubblica Amministrazione, ritenuta invece preclusa dall'Istituto già in sede amministrativa, in una ipotesi in cui l'autocertificazione risultava, in fatto, corroborata da ulteriori elementi probatori (Cfr., sul punto, Cass. 5802 del 2025).

Per altro verso, sempre in punto di valutazione fattuale offerta dal Giudice di merito, assume rilievo il fatto che la Corte abbia ritenuto rilevante che l'Istituto, all'udienza di discussione, non abbia preso posizione su quanto dedotto nella memoria dell'appellato, ossia che con comunicazione n. 2848 del 6.8.2021, l'INPS ha ritenuto di estendere alle prestazioni di invalidità civili quanto previsto in materia di reddito e pensione di cittadinanza, dal D.I. 21/10/2019, il quale con riferimento ai



cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'elenco allegato (tra cui il Senegal) ha previsto che la certificazione circa i redditi patrimoniali reddituali rilasciata dai competenti organismi esteri possa essere sostituita da autocertificazione da parte dell'interessato.

La Corte ha, quindi, ritenuto, sulla base di tale circostanza rimasta incontestata, che sebbene la comunicazione INPS faccia testuale riferimento alle prestazioni di invalidità civile non v'è motivo per non estendere lo stesso principio ad altre prestazioni (come l'ANF) aventi parimenti natura assistenziale e la cui erogazione è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali.

Tale ulteriore elemento si aggiunge agli altri elementi indiziari sopra descritti (concernenti l'improbabile attività lavorativa da parte dei figli minori e il contenuto della autocertificazione) a corroborare le conclusioni in fatto raggiunte dalla Corte che, in quanto, appunto, fattuali, devono ritenersi sottratte al sindacato di legittimità.

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite,



che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 *-bis* dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'Adunanza camerale del 13 gennaio 2026.

La Presidente

Gabriella Marchese

